

Edizione di venerdì 6 novembre 2015

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Precisazioni in merito all'esenzione Imu e all'applicazione Tasi](#)

di **Laura Mazzola**

CONTROLLO

[Revisori Enti locali: iscrizioni a partire dal 3 novembre](#)

di **Giovanna Greco**

CONTENZIOSO

[È valida la notifica presso l'abitazione estera del contribuente](#)

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

[Sottrazione al controllo doganale nel transito comunitario esterno](#)

di **Marco Peirola**

ENTI NON COMMERCIALI

[Le cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti dilettanti](#)

di **Guido Martinelli**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Precisazioni in merito all'esenzione Imu e all'applicazione Tasi

di **Laura Mazzola**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito ieri l'**esenzione** dall'imposta municipale propria (**Imu**) e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (**Tasi**) degli **alloggi assegnati dalle cooperative edilizie in proprietà ai soci** e di quelli **di proprietà di cittadini italiani pensionati ed iscritti all'Aire**, rispettivamente nelle Risoluzioni n. 9/DF/2015 e n. 10/DF/2015.

Requisito essenziale ai fini dell'esenzione al pagamento dell'Imu da parte delle **cooperative edilizie** è la qualificazione di tali soggetti nel novero delle "**imprese costruttrici**", ai sensi del comma 9-bis, dell'articolo 13 D.L. 201/2011, il quale stabilisce che *"sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"*.

Tale qualificazione risulta accertata dalla lettura della C.M. 182/E/1996, dove l'Agenzia delle entrate afferma che *"nella categoria delle imprese costruttrici rientrano a pieno titolo le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci"*, e della Circolare 33/E/2006 prima, e della Risoluzione 163/E/2007 poi, dove la stessa Agenzia delle entrate ha chiarito che *"con riferimento alle assegnazioni di case di abitazione in proprietà ai soci di cooperative diverse da quelle a proprietà indivisa [...] tali assegnazioni rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici"*.

Medesimo orientamento è rinvenibile dalla lettura della sentenza n. 12675/2014 della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *"riveste la qualità di costruttore-venditore la cooperativa edilizia che ha assegnato ai soci prenotatari unità immobiliari di un complesso condominiale, realizzandosi, in tal caso, un trasferimento di proprietà a titolo oneroso, nonostante l'equivalenza del corrispettivo al prezzo della costruzione e l'assenza di profitto della cooperativa"*.

Dopo aver verificato la qualificazione delle cooperative edilizie nel novero delle imprese costruttrici occorre, ai fini dell'esenzione Imu, analizzare se l'"**assegnazione**" è qualificabile quale "**vendita**".

Tale qualificazione può essere rinvenibile nella prassi, dove l'Agenzia delle entrate afferma che *"tali assegnazioni rilevano come cessioni di beni"*, e nell'orientamento giurisprudenziale, dove la Corte di Cassazione chiarisce che realizzano *"un trasferimento di proprietà a titolo oneroso"*, entrambi citati in precedenza.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità in due sentenze (n. 7684/2002 e n. 5724/2004) dichiara

che il termine “**assegnazione**” è identificabile con quello di “**trasferimento di proprietà**” ed equivale ad “*una **compravendita**, un **contratto ad effetti reali** che si perfeziona con il consenso delle parti e che determina il **trasferimento all'acquirente della proprietà del bene immobile** che ne è oggetto*”.

Tutto ciò premesso, il Ministero dell'economia e delle finanze ritiene applicabile l'esenzione Imu dal momento che le cooperative edilizie che assegnano in proprietà gli alloggi ai propri soci **possiedono i requisiti** richiesti dal comma 9-bis, dell'articolo 13 D.L. 201/2011.

L'inquadramento descritto vale anche ai fini **Tasi** per quanto concerne l'individuazione dell'aliquota applicabile agli immobili in questione.

Con la seconda Risoluzione di ieri il Ministero dell'economia e delle finanze ha identificato i criteri per stabilire quale immobile, di proprietà di **cittadini italiani non residenti** nel territorio dello Stato e **iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire)**, già **pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, debba essere considerato direttamente adibito ad **abitazione principale** a partire dall'anno 2015, ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, D.L. 201/2011.

In particolare, il Ministero, richiamando la Circolare 3/DF/2012, ritiene che, “*in assenza di specifiche disposizioni in ordine all'individuazione dell'immobile da considerare ai fini dell'**equiparazione all'abitazione principale**, la stessa possa essere effettuata direttamente dal contribuente*”.

Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari di proprietà destinare ad abitazione principale e relative pertinenze.

In merito si ricorda che il contribuente **può considerare** come **pertinenza** soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un **massimo di tre pertinenze** appartenenti ciascuna ad una categoria diversa.

La scelta del pensionato residente all'estero deve essere effettuata tramite la presentazione della **dichiarazione** di cui al **D.M. 30.10.2012**, nella quale deve essere barrato il **campo “15”** relativo alla “**Esenzione**” e riportato nello spazio dedicato alle “**Annotazioni**” la frase “*l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011*”.

Tale dichiarazione vale anche ai fini **Tasi**, come precisato nella Risoluzione 3/DF/2015.

CONTROLLO

Revisori Enti locali: iscrizioni a partire dal 3 novembre

di **Giovanna Greco**

Il Ministero dell'Interno, con il decreto ministeriale 27 ottobre 2015, ha approvato un avviso riguardante le modalità ed i termini di iscrizione all'elenco dei revisori degli Enti locali, in vigore dal **1° gennaio 2016**. Per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché di quelle dirette a mantenere l'iscrizione nell'elenco, si dovrà procedere, **esclusivamente in via telematica, a partire dal 3 novembre 2015** fino alle **ore 18.30 del 16 dicembre 2015**.

Potranno presentare domanda di inserimento nel suddetto elenco i soggetti residenti nel territorio delle regioni a Statuto ordinario, mentre restano esclusi quelli residenti nelle regioni a statuto speciale.

La richiesta, da parte dei **soggetti non iscritti nell'elenco 2015**, dovrà essere presentata al **Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali** in via telematica, mediante la compilazione e sottoscrizione, con firma digitale, di un apposito modello contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti. Per poter visualizzare e accedere al modello si dovrà consultare il sito www.finanzalocale.interno.it, cliccando il link denominato **“Elenco revisori Enti locali”**, previa ricezione della password. I soggetti che hanno già provveduto ad una precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password già acquisita. Dopo aver redatto il modello, sarà possibile generare un file in formato PDF contenente i dati della domanda che il richiedente con firma digitale dovrà sottoscrivere e trasmettere, dalla propria casella di posta elettronica certificata indicata al momento dell'accesso al sistema, all'indirizzo **finanzalocale.prot@pec.interno.it**. Successivamente alla trasmissione del documento, i richiedenti riceveranno comunicazione del buon esito dell'operazione o dell'eventuale non acquisizione con relativo messaggio di errore.

Per i revisori che sono **già iscritti nell'elenco in vigore dal 1° gennaio 2015**, e che intendono confermare i dati già presenti nel sistema, sarà, invece, sufficiente inserire i crediti formativi conseguiti nell'anno e chiudere la domanda senza doverla firmare digitalmente e trasmettere via pec (all'articolo 3 del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23). Se la procedura è stata correttamente eseguita, entro 12 ore, l'interessato riceverà, dall'indirizzo PEC della finanza locale sopra indicato, una comunicazione circa il buon **esito** dell'acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati.

I revisori sono scelti, con estrazione “a sorteggio” dall'elenco e sono tenuti a versare al Ministero dell'Interno entro il 30 Aprile 2016, **un contributo annuale di 25 euro** (articolo 4-*bis*, comma 2, del D.L. 79/2012)

Si rammenta che l'elenco dei revisori è istituito presso il **Ministero dell'Interno** ed è articolato in sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in **3 fasce di Enti locali**, individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi.

Per l'inserimento nella **prima fascia** (Comuni fino a 4.999 abitanti), occorre essere **iscritti da almeno 2 anni nel registro dei Revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili**, nonché avere conseguito – nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre dell'anno precedente – almeno **10 crediti formativi** in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Per la **seconda fascia** (Comuni da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane), bisogna essere **iscritti da almeno 5 anni nel Registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commerciali ed esperti contabili**, aver svolto almeno **un incarico** di revisore dei conti presso un Ente Locale per la durata di 3 anni e aver conseguito, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Per la **terza fascia** (Comuni con popolazione almeno pari a 15.000 abitanti e Province), è necessario **l'iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commerciali ed esperti contabili**, aver svolto almeno **2 incarichi** di revisore dei conti presso Enti Locali ciascuno per la durata di 3 anni, nonché aver conseguito, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

CONTENZIOSO

È valida la notifica presso l'abitazione estera del contribuente

di **Luigi Ferrajoli**

Com'è noto, l'articolo 60 del d.P.R. n.600/73 prevede che gli avvisi di accertamento e gli altri atti tributari devono essere notificati al contribuente secondo le regole stabilite dagli artt.137 e seguenti c.p.c. con alcune peculiarità; la lettera c) della predetta norma dispone espressamente che *“salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”*.

Per quanto concerne le persone fisiche, l'art. 58 del medesimo d.P.R. distingue tra contribuenti residenti in Italia – che hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte – e tra contribuenti residenti fuori dal territorio dello Stato, i quali hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito (o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato).

La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa su questo tema, assumendo un costante orientamento secondo cui quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuta eseguire la consegna perché questi non è stato rinvenuto in detto indirizzo, la notifica deve essere effettuata ex art. 140 c.p.c. (con il deposito della copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e l'invio della raccomandata a.r.), mentre quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che risulti trasferito in luogo sconosciuto, deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 60, lett. e), d.P.R. n.600/73 (l'affissione dell'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. deve essere effettuata nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione).

La giurisprudenza precisa inoltre che, affinché tali modalità di notifica siano valide, il messo notificatore deve documentare di avere acquisito le necessarie notizie e di avere effettuato le prescritte ricerche.

In tema di notifiche a contribuenti non residenti, con l'ordinanza n. 18934 del 24.09.2015 la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che deve ritenersi valida la notifica di una cartella esattoriale, indirizzata ad una persona fisica non residente, eseguita anziché presso il domicilio fiscale italiano direttamente presso il luogo di residenza estera mediante consegna a mani del coniuge, attesa l'idoneità di detta notificazione ad assicurare la conoscibilità dell'atto da parte del suo destinatario.

I Giudici di legittimità hanno inoltre precisato che non può essere addossato all'Amministrazione finanziaria l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio fiscale, quando questi non ne abbia comunicato le variazioni utili a consentire la notificazione.

Secondo la Suprema Corte, dalla lettura dell'art.60 del d.P.R. n.600/73 si evincerebbe che *“la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale al quale, tuttavia, è connesso l'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e)”*.

Nel caso di specie, a parere dei giudici dell'appello, poiché la notificazione deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del destinatario, salvo il caso di consegna dell'avviso a mani proprie, la notifica eseguita in altre forme – come nel caso in esame mediante consegna al coniuge presso la residenza – non poteva essere equiparata alla notificazione presso il domicilio fiscale e pertanto doveva esserne dichiarata la nullità con conseguente mancata decorrenza dei termini per impugnare l'atto.

La Cassazione ha tuttavia accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ritenendo valida la notifica, evidenziando come nella fattispecie *de qua* la notificazione risultava aver raggiunto il proprio scopo, poiché il contribuente aveva impugnato l'atto sviluppando difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto (sul punto cfr. anche Cass. sent. n.10327/14).

I giudici di legittimità hanno ritenuto infatti che *“Qualora la notifica dell'atto, come nel caso in esame, abbia raggiunto il suo scopo, come si evince dalla intervenuta impugnazione, si determina uno spostamento dell'onus probandi, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto o di sua conoscenza e la tempestività della impugnazione (cfr. Cass. n. 23213/2014)”*.

IVA

Sottrazione al controllo doganale nel transito comunitario esterno

di **Marco Peirola**

Il transito comunitario costituisce un **regime doganale sospensivo** che consente la circolazione di merci, sotto controllo doganale, tra due punti del territorio doganale dell'Unione europea.

Con il regime in esame è possibile far circolare, con un sistema di facile ed economico utilizzo, merci non comunitarie ovvero comunitarie che, diversamente, avrebbero dovuto assolvere agli oneri normalmente previsti per il loro inoltro da un punto all'altro dell'Unione (dazi doganali, IVA, accise ed altri oneri).

Con l'introduzione del mercato unico e la generalizzazione del principio della libera circolazione delle merci comunitarie, il campo di applicazione del regime comunitario si limita prevalentemente alle merci terze (**transito comunitario esterno – T1**), ovvero, in taluni specifici casi, alle merci comunitarie (**transito comunitario interno – T2**), purché vi siano espresse previsioni in tal senso.

Parallelamente alle procedure ordinarie, il transito comunitario può essere effettuato mediante l'utilizzo di **procedure semplificate**, che dipendono, da un lato, dalla natura e dall'affidabilità dell'operatore (speditore/destinatario autorizzato, che consentono la non presentazione della merce presso l'Ufficio di partenza/destino, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione doganale) e, dall'altro, dalle modalità di trasporto (a mezzo ferrovia, via aerea, via marittima e a mezzo condutture).

Con specifico riguardo al transito comunitario esterno, il titolare del suddetto regime deve **presentare la merce all'Ufficio doganale di destinazione**. Si tratta di un obbligo, previsto dall'art. 96, par. 1, lett. a), del Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), di fondamentale importanza per il funzionamento del controllo doganale nell'ambito del regime in questione, in quanto – secondo l'art. 92, par. 2, del Codice doganale – la presentazione della merce consente alle Autorità doganali di determinare, in base al confronto dei dati disponibili all'Ufficio di partenza con quelli disponibili all'Ufficio di destinazione, se il regime si sia **concluso in modo corretto**.

Gli artt. 203 e 204 del Reg. CEE n. 2913/1992 disciplinano i **casi in cui sorge l'obbligazione doganale all'importazione** per la merce vincolata al regime del transito comunitario esterno.

Mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che hanno come risultato una sottrazione della merce al controllo doganale, il secondo articolo riguarda gli inadempimenti degli obblighi e le inosservanze delle condizioni relative ai vari regimi doganali, privi di effetti sul

controllo doganale.

Nel dettaglio, l'art. 203 dispone che l'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all'importazione e che i relativi debitori dell'obbligazione doganale, che si considera sorta all'atto della sottrazione della merce al controllo doganale, sono, tra gli altri, la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale. Il successivo art. 204, invece, stabilisce che, al di fuori dell'ipotesi contemplata dall'art. 203, l'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all'inadempimento di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all'importazione, dalla permanenza in custodia temporanea oppure dall'utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, sempreché la violazione commessa non abbia avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.

Dato che l'art. 204 del Codice doganale si applica soltanto nei casi non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 203, occorre precisare che – come affermato dalla Corte di giustizia con la sentenza di cui alla causa C-187/14 del 25 giugno 2015 – la **sottrazione al controllo doganale** comprende qualsiasi azione od omissione che abbia come risultato quello di impedire, anche solo momentaneamente, all'Autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dall'art. 37, par. 1, del Codice doganale. In particolare, affinché ricorra una sottrazione al controllo doganale, è sufficiente che la merce sia stata obiettivamente sottratta a possibili controlli doganali, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente svolti dall'Autorità competente (Corte di giustizia, 12 giugno 2014, causa C-75/13).

Potrebbe accadere che la merce non sia stata presentata all'Ufficio doganale di destinazione, ma che i documenti prodotti dal titolare del regime di transito comunitario esterno per provare la regolare chiusura del regime siano idonei a dimostrare che la merce è **effettivamente uscita dal territorio doganale comunitario**.

In questa situazione:

- l'art. 365, par. 3, del Reg. CEE n. 2454/1993 dispone che le Autorità doganali dello Stato membro di partenza, se ricevono il messaggio "avviso di arrivo avvenuto", ma non quello "risultati del controllo", avviano la procedura di ricerca chiedendo all'Ufficio di destinazione che ha inviato il messaggio informazioni circa il messaggio "risultati del controllo";
- l'art. 366, par. 2 e 3, del Reg. CEE n. 2454/1993 dispone che il regime di transito comunitario si considera validamente concluso anche quando l'obbligato principale esibisce, con soddisfazione delle Autorità doganali: (i) un **documento doganale di vincolo a una destinazione doganale compilato in un Paese terzo**; (ii) un **documento compilato in un Paese terzo, vistato dalle Autorità doganali di tale Paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel Paese terzo** in questione. I predetti documenti possono essere sostituiti da copie o fotocopie degli stessi certificate

conformi dall'organismo che ha vistato i documenti originali, dalle Autorità dei Paesi terzi interessati, ovvero dalle Autorità di uno degli Stati membri.

In assenza dei requisiti probatori in esame, la sentenza della Corte di giustizia resa nella causa C-319/14 del 29 ottobre 2015 ha affermato che si configura l'**ipotesi della sottrazione al controllo doganale** di cui all'art. 203 del Codice doganale e non, invece, un inadempimento, individuato dall'art. 204 del Codice doganale, privo di effetti sul controllo doganale.

L'inosservanza dell'obbligo di presentare la merce all'Ufficio doganale di destinazione prima che essa lasci il territorio doganale dell'Unione ha, infatti, l'**effetto di impedire alle Autorità competenti di effettuare il controllo** previsto dall'art. 92, par. 2, dello stesso Codice, che è decisivo per il funzionamento del regime di transito, in quanto consente a tali Autorità di determinare se il regime di transito si sia concluso in modo corretto. Del resto, una siffatta inosservanza rappresenta una sottrazione al controllo doganale non essendo soddisfatti neppure i requisiti dettati dagli artt. 365, par. 3, o 366, par. 2 e 3, del Reg. CEE n. 2454/1993, che consentono di considerare concluso il regime in oggetto nonostante la mancata presentazione della merce all'Ufficio doganale di destinazione.

ENTI NON COMMERCIALI

Le cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti dilettanti

di **Guido Martinelli**

La problematica del trattamento fiscale dei corrispettivi legati alla cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti dilettanti (definendo come tali quelli che svolgono attività sportive non dichiarate professionistiche ai sensi della legge 91/81 dalla Federazione di appartenenza) **deriva dalla disciplina del c.d. vincolo sportivo**. Con tale termine ci si riferisce all'istituto, presente nell'ordinamento sportivo, che consente ad una società o associazione sportiva di rinnovare, per un periodo determinato di stagioni sportive, il tesseramento di un atleta anche in assenza di suo esplicito assenso. Se, inizialmente, detto istituto era previsto che potesse durare per tutta la carriera di un atleta, **oggi deve necessariamente avere una durata predeterminata**, variabile a seconda della disciplina sportiva praticata. Ciò in quanto l'espressa previsione dell'art. 1 della legge 91/81 ne ha imposto la limitazione (secondo alcuni il mantenimento in molte discipline sportive della pluriannualità manterrebbe un profilo di illegittimità in riferimento alla norma citata), sul presupposto, anche costituzionalmente garantito, del libero svolgimento delle attività sportive.

L'esistenza del vincolo determina che il trasferimento dell'atleta, federalmente, possa avvenire solo tramite "nulla osta" da parte della società di origine che potrà essere a tempo determinato o indeterminato. Il rilascio di detto documento avviene, solitamente, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte della nuova società in favore di quella di precedente tesseramento. L'ammontare di tale somma viene liberamente determinato tra le parti.

Molti sport hanno previsto, poi, che anche al termine del regime di vincolo la società di nuovo tesseramento debba versare una indennità in favore di quella di primo tesseramento. In questo caso l'importo, almeno nel suo ammontare massimo, è determinato dalla Federazione di appartenenza e, in alcuni casi viene versato alla stessa Federazione che poi lo storna alla società (vedi pallacanestro) oppure versato direttamente da una società all'altra (pallavolo).

La cessione degli atleti a titolo definitivo o temporaneo

Contrariamente a quanto accade negli sport professionistici, dove sussistendo l'obbligo del contratto di lavoro tra atleta e club di appartenenza, la cui cessione è espressamente prevista dalla legge 91/81, l'inquadramento civilistico della fattispecie come cessione di contratto è assolutamente prevalente in dottrina e in giurisprudenza, poco studiata è stata, fino ad oggi, la natura civilistica di questo accordo economico sotteso alla consegna del nulla osta.

La tesi che pare maggiormente meritevole di accoglimento è quella che vede, nella cessione in costanza di vincolo, comunque la cessione di un diritto, ossia all'utilizzo in esclusiva delle

prestazioni dell'atleta, mentre **nelle indennità versate alla fine di detto periodo, con determina federale dell'importo, una natura indennitaria** per la crescita tecnica che il club ha consentito all'atleta trasferito e a risarcimento parziale degli investimenti su di lui effettuati dalla società di appartenenza. In entrambi i casi, però, le somme che derivano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche a seguito delle operazioni di cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti sono, di norma, fiscalmente imponibili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sui redditi.

Più in particolare, per regolarizzare la cessione, il soggetto cedente deve emettere fattura con Iva. L'aliquota da indicare in fattura è quella ordinaria. Il riferimento normativo è dato dall'art. 4 della L. n. 398/1991. Questo obbligo sussiste però per tutte le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che abbiano o meno esercitato l'opzione per il regime forfettario di cui alla L. n. 398/91, e per tutte le cessioni, a chiunque effettuate. **All'atto della liquidazione dell'imposta, le società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime forfettario dovranno effettuare una detrazione forfettaria del 50% sull'imposta addebitata nella fattura di cessione del giocatore.** In pratica, si versa la metà dell'imposta incassata. Sotto il profilo fiscale, la cessione degli atleti a titolo temporaneo attraverso il cosiddetto prestito non si differenzia sostanzialmente dal trasferimento a titolo definitivo. Poiché infatti anche in caso di prestito si configura una prestazione corrispettiva (la cessione dell'atleta verso una somma di denaro predeterminata), l'operazione deve essere assoggettata ad Iva e alle imposte sui redditi.

Si ricorda che, per le società e associazioni sportive che abbiano optato per la legge 398/91 **l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei diritti sportivi dovrà essere tassata ai fini delle imposte sui redditi per intero, non godendo del coefficiente di redditività del 3%.**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Contro la bellezza



Viviano Domenici

Sperling & Kupfer

Prezzo – 19,00

Pagine – 288

L'imponente tempio di Bel a Palmira, la reggia di Nimrud, le statue dei re di Hatra e i capolavori conservati nel museo di Mosul: alcune delle più spettacolari testimonianze delle civiltà fiorite, due o tremila anni fa, fra la Siria e l'Iraq attuali sono state polverizzate nel 2015 dai miliziani dell'Isis, tra grida inneggianti ad Allah e prediche farneticanti contro gli «idoli». Anni prima, in Afghanistan, i monumentali Buddha di Bamiyan erano caduti sotto i colpi dei talebani, che depredarono e devastarono il museo di Kabul, uno dei più importanti al mondo. Perché i fanatici seguaci del Califfato e del mullah Omar si accaniscono contro quelle antiche pietre come se fossero pericolosi nemici? Perché non si limitano ai saccheggi con cui finanziano i loro crimini, ma fanno scempio delle meraviglie che custodiscono la memoria storica dell'umanità, inscenando uno spettacolo destinato a terrorizzare l'Occidente? Indagando le radici delle guerre iconoclaste, Viviano Domenici ricostruisce, con l'aiuto di numerose fotografie, le vicende dei capolavori perduti e di quelli recuperati e le avventure degli archeologi e dei conservatori dei musei che hanno messo in salvo migliaia di opere anche a costo della vita. Il suo racconto si inoltra nella Storia, fino ai genocidi culturali commessi in nome della Croce e all'uccisione simbolica in uso presso assiri e sumeri, che tagliavano la testa alle statue, oltre che agli uomini, proprio come fa l'Isis oggi. Una storia sconosciuta e affascinante, popolata di condottieri spietati e regine da Mille e una notte, che

svela i segreti nascosti fra le rovine millenarie sparse nella regione dove è nata la nostra civiltà.

Racconti triestini



Giorgio Pressburger


Marsilio

Prezzo – 16,50

Pagine – 144

Alcune raccolte di racconti, pur parlando apparentemente di storie individuali, nel loro insieme mirano a rappresentare un luogo, una città. Così per esempio Gente di Dublino di James Joyce, o le Cinque storie ferraresi di Giorgio Bassani. Questi luoghi a loro volta sono una metafora dell'umanità, se non dell'Universo intero. Il racconto non è un genere minore, anzi. Alcuni dei libri più belli della storia della letteratura sono cresciuti proprio sul terreno del racconto. Soltanto la moda e l'editoria degli ultimi decenni hanno respinto questo genere nel reclusorio delle opere minori, se non proprio di poco valore, anche se nella nostra tradizione ci sono esempi altissimi, tra quelli di maggior rilievo della Storia della letteratura. Che cosa desidera fare Pressburger con questi suoi racconti? La città di Trieste in sé è già stata consacrata da tempo come luogo letterario, è nota per questo – si può dire – in tutto il mondo. Quindi, con il suo inserirsi nella tradizione letteraria di Trieste, probabilmente l'autore intende dichiarare una tendenza e l'accettazione di una regola che rifiuta il ruolo di intrattenimento a costo zero. Rivendica invece quello che fino a non molto tempo fa pareva un requisito necessario: un valore diverso da quello del puro divertimento, che oggi invece pare essere l'unico elemento indispensabile. Il mondo qui rappresentato vuole scuotere il lettore dal suo torpore di indifferenza verso gli altri, mostrare quello per cui Trieste rimane ancora un posto dalla cui sofferenza e disposizione alla conciliazione con l'esistenza c'è ancora da imparare.

Terapia di coppia per amanti



Diego De Silva

Einaudi

Prezzo – 18

Pagine – 288

Terapia di coppia per amanti è un romanzo a due voci, maschile e femminile, che si alternano a raccontare la loro storia mentre la vivono, perché «ci sono fasi dell'amore in cui la realtà diventa un punto di vista, generalmente quello di chi lo impone». Due adulti sposati (non tra loro) che si ritrovano uniti da una passione incontrollabile e da un amore coriaceo, particolarmente resistente alle intemperie. Viviana è sexy, vitale e intrigante, e ha un notevole talento per i discorsi intorcinati. È combattuta fra restare amante e alleviare così le infelicità matrimoniali o sfasciarsi la vita per investire in un'altra. Modesto è meno chic, decisamente più sboccato e sbrigativo nella formulazione dei concetti, ma abilissimo nell'autoassoluzione. Spara battute a sproposito per svicolare, e fa pure ridere. Moderatamente vigliacco, aspirerebbe alla prosecuzione a tempo indeterminato della doppia vita piuttosto che a un secondo matrimonio, visto che già il suo non è che gli piaccia granché. È nella crucialità del dilemma che Viviana trascina Modesto dall'analista, cercando una possibilità di salvezza per il loro rapporto ormai esasperato da conflitti e lacerazioni continue. Il dottore è spiazzato nel trovarsi di fronte una coppia non ufficiale, libera da vincoli matrimoniali e familiari, che non ha nulla da perdere al di là del proprio amore. Accetterà l'incarico per questa ragione, trovandosi nel mezzo di una schermaglia drammatica e ridicola insieme, e rischiando di perdere la lucidità professionale. Tenero e cinico, divagante, vero, capace di usare la leggerezza come arma contundente, Terapia di coppia per amanti è un'immersione nelle complicazioni dei sentimenti, nei conflitti che apriamo continuamente per la paura (che tutti conosciamo per averla provata almeno una volta) di affidarci all'amore e dargli mandato a cambiarci la vita.

Le serenate del Ciclone



Romana Petri

Neri Pozza

Euro – 18,00

Pagine – 592

I libri sui padri sono sempre una resa dei conti col morto che, in quanto tale, non parla. Non così questo libro insolito e straordinario, per metà puro romanzo e per l'altra metà memoir familiare, che parte invece dal giorno in cui il futuro padre nasce e ne reinventa la storia. Romana Petri racconta così i sessantatré anni di vita di un uomo, dal 1922 al 1985, ma anche quelli italiani, dal fascismo alla guerra alla ricostruzione al boom economico e oltre. C'è l'infanzia nell'Italia rurale nella campagna vicino a Perugia, e poi l'adolescenza condivisa con una banda di scavezzacollo in quella città allora poco più grande di un paese, tra serenate notturne al balcone della bella di turno ed esuberanti scazzottate coi soldati alleati giunti dopo la liberazione. E poi c'è una Roma carica di promesse, in anni in cui nessuna meta è preclusa: il benessere, le auto sportive, le villeggiature, le conquiste amorose, un successo che pare senza limiti. Infine, la realtà che cancella l'illusione di non poter mai più tornare indietro: la caduta, le crisi, le difficoltà da cui riemergere con la tenacia degli anni formativi. Mario Petri detto "Ciclone" è un padre ingombrante. È grande e grosso ma capace di coltivare una sua fine sensibilità. Ha l'animo di un cavaliere antico, e il suo futuro sarà quello di un uomo di spettacolo nato per vestire i panni di personaggi eroici tanto nell'opera lirica quanto nel cinema. Intorno a Mario e Lena e ai figli nati dal loro grande amore s'incontrano tanti personaggi famosi, da Maria Callas a Herbert von Karajan, da Sergio Leone a Jack Palance e Tatiana Tolstoj. È un mondo fatto apposta per incantare una figlia che del padre, però, intuisce un lato segreto: l'animo fragile e indifeso in un corpo da gigante. Un padre che sa proteggerla fisicamente ma al quale fare anche un po' da madre. Con uno stile vivido e un linguaggio che

come musica sa far risuonare gli accenti dialettali di un mondo lontano, Romana Petri riallaccia i fili della memoria di un'Italia scomparsa ma sempre giovane, come il protagonista che l'attraversa. Una storia vera che è anche, e profondamente, la sua storia. E alla forza della scrittura unisce la potenza di emozioni universali che si riverberano sul lettore così come si sono riverberate in lei e nella sua infanzia felice, quella di chi crede nel bene della vita che sta tutto intero laggiù a fare da scudo al futuro.

Aceto balsamico



Massimo Bottura

Bibliotheca culinaria

Prezzo – 10

Pagine – 72

Chi meglio di uno chef Modenese per rivelare le grandi possibilità dell'aceto balsamico. E se questo chef è uno dei più creativi sulla scena odierna, il tema diventa doppiamente intrigante. In queste pagine Massimo Bottura, chef proprietario dell'Osteria Francescana, mostra come questo ingrediente 'antico' è sempre più attuale. Trasformista, si presenta in forma liquida, ma muta anche in gelatina; polivalente si abbina al dolce e anche al salato; grande giocatore di squadra, tira fuori il meglio dei suoi compagni in ogni ricetta. Una goccia e tutto si trasforma, dalle Pillole di insalata mista al 'Magnum' di foie gras, dalla Seppia rapita alla Crème brûlée di parmigiano. Con grande estro e un pizzico di ironia, Bottura offre una cucina che sa veramente di nuovo, ma con una storia ben definita. Come il balsamico, esalta tutto quello che tocca.